



COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Provincia di Grosseto

ORDINANZA N° 17 DEL 26 MAGGIO 2011

DISCIPLINA ESERCIZIO ATTIVITA' BALNEARI

IL SINDACO

Ritenuto necessario disciplinare le attività esercitabili sul demanio marittimo durante la stagione balneare, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti con una serena fruizione del Demanio Marittimo lungo il litorale del Comune di Isola del Giglio;

Vista la precedente Ordinanza n° 15 del 31 Maggio 2010 del Comune di Isola del Giglio;

Vista l'Ordinanza per la sicurezza balneare n° 45 del 30 Aprile 2011 emessa dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano;

Visti gli artt. 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 10 della Legge 16 Marzo 2001 n°88;

Vista la Legge 25 Agosto 1991 n°284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo del 16/10/1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Vista la Legge della Regione Toscana del 23/03/2000 n°42 T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo aggiornata dalla L.R. 17 gennaio 2005, n° 14 ;

Vista la Legge 4 Dicembre 1993 n°494, recante la "Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 5 Ottobre 1993 n°400, come modificata ed integrata dalla Legge 16 Marzo 2001 n.88 e s.m.i. e dalle disposizioni della Legge 27 Dicembre 2006 n.296, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a Concessioni Demaniali Marittime;

Vista la Legge 5 Febbraio 1992 n°104 "Legge quadro" riguardante l'assistenza, l'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

Visto il D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n°22 di attuazione delle direttive CEE sui rifiuti;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n°112;

Visto la Legge R.T. del 1 Dicembre 1998 n°88;

Vista la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n° 59 la quale introduce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali, in sostituzione della precedente disciplina, ed in particolare gli artt. 19; 22; 40;

Considerato che nella circolare esplicativa sull'applicabilità delle disposizioni della normativa regionale citata in precedenza è stata indicata la piena operatività della disciplina per quanto si attiene alla possibilità di accesso sulle spiagge e nelle altre aree pubbliche;

Verificato che la normativa sopra indicata impone, oltre che l'adozione del guinzaglio e della museruola, il rispetto delle norme igieniche da perseguire attraverso il possesso da parte del responsabile "di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane" oltre che l'obbligo di "raccolgere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici";

Rilevato che si approssima la stagione estiva in cui vi è il massimo afflusso di cittadini e turisti sulle spiagge libere con la conseguente esigenza, in mancanza degli apprestamenti richiesti dalla normativa, di apporre il divieto di accesso ai cani per motivi igienico sanitari e di tutela della pubblica incolumità per i potenziali pericoli conseguenti la loro presenza sulle spiagge affollate;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n°114 relativo al commercio di vendita al pubblico;

Vista la Legge della Regione Toscana del 07 Febbraio 2005, n°28 norme in materia di commercio su aree pubbliche;

Visto il Decreto P.G.R. del 01 aprile 2009 n° 15/R;

Vista la Legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni "tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1094 del 20.12.2010, concernente la classificazione e l'individuazione delle acque di balneazione oltre i punti di monitoraggio nel territorio di competenza

dell'ARPAT per la stagione balneare 2011, secondo quanto previsto dall'art. 4, punto b) del DPR 470/82 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Dlgs. 116/08 del Dipartimento Provinciale ARPAT di Grosseto con il quale, a seguito di controlli effettuati ad aprile 2011 sono state individuate le zone idonee e le zone di divieto alla balneazione, per quanto riguarda questo Comune, sussiste il divieto di balneazione permanente per il Porto di Giglio Isola avente come estensione (01° 31' 59" – 42° 21' 42") e (01° 31' 48" – 42° 21' 33");

Considerato che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, con l'Ordinanza n° 45/2011, provvede a vietare la navigazione, la sosta e lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività marittima, subacquea e di superficie entro i limiti definiti nella stessa ordinanza;

Valutata l'opportunità di predisporre, per l'anno 2011, in via cautelare, misure preventive a salvaguardia della salute pubblica che confermano i precedenti divieti, in vista della stagione balneare;

Visto il DPR n°470 del 8 Giugno 1982 "Attuazione della direttiva CEE n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" così come modificato dalla Legge 29/12/2000 n°422 "Disposizioni per l'adempimento d'obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2000";

Vista la Direttiva 2006/07/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.02.2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 105 lettera l) del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n°112 così come modificato dall'art.9 della Legge 16 Marzo 2001 n°88;

Visto il DPCM del 12 Ottobre 2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali per l'esercizio delle funzioni;

RENDE NOTO

Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle Attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo del Comune di Isola del Giglio sono disciplinate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano con le proprie ordinanze;

Che la presente Ordinanza dispone complessivamente per la corretta fruizione del Demanio Marittimo per le finalità turistico ricreative per l'esercizio delle attività balneari.

Tutto ciò premesso:

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni Generali

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2011;

1.1 L'apertura delle strutture balneari deve avvenire improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione dovrà essere data comunicazione a questo Ente.

Articolo 2

Prescrizione sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del Comune di Isola del Giglio, così come individuate nelle cartografie ufficiali:

E' VIETATO

2.1. Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dalle Amministrazioni Civiche, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;

2.2. Lasciare unità in sosta e/o in deposito con l'unica eccezione di quelle destinate alla locazione, alle operazioni di assistenza e salvataggio e i mezzi di servizio delle autorità competenti nei casi di emergenza;

2.3. Lasciare oltre il tramonto del sole sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende ed altre attrezzature in ogni modo denominate;

2.4. Occupare con ombrelloni, sdraio, sgabelli, teli, ecc, nonché mezzi nautici ad eccezione di quelli di soccorso la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari ad eccezione delle spiagge di Arenella, Cannelle e Caldane dove per motivi di erosione la fascia di rispetto è stata individuata in 3 metri dalla battigia;

2.5. Campeggiare;

2.6. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed a quelli eventualmente autorizzati; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;

2.7. Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché pregiudizio all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;

2.8. Condurre e far permanere qualsiasi tipo d'animale, anche se sorvegliato e munito di regolare museruola e/o guinzaglio sulle spiagge libere, nei giorni di Sabato e Domenica fino al 31 maggio 2011 e dalle ore 07.00 alle ore 20.00 tutti i giorni dal 01 giugno per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del "30 settembre 2011". Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, ed i cani brevettati dal salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare;

2.9. Tenere il volume di apparecchi a diffusione sonora (radio, Cd, ecc) ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto si estende anche alle attività attrezzate a piano-bar e musica dal vivo esistenti sul Demanio Marittimo;

2.10. Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblica, attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, di sci nautico, ecc.), organizzare manifestazioni nautiche o spettacoli pirotecnici senza autorizzazione della Competente Amministrazione;

2.11. Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, compresi quelli derivanti dall'attività di pesca, al di fuori degli appositi contenitori, nonché accendere fuochi;

2.12. Bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;

2.13. Effettuare pubblicità con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchi privati e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.

2.14. Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata, per un massimo da uno a trenta giorni "Giochi, Attività Sportive o Turistiche Ricreative, Spettacoli, ecc.." che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione dell'autorità Amministrativa, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'utilizzo dell'area demaniale;

2.15. Occupare aree demaniali con manufatti, impianti, carrelli, banchi di vendita e strutture lignee e/o metalliche di qualsiasi genere o tipologia senza le necessarie autorizzazioni rilasciate dai competenti Uffici, fermo restando quanto specificatamente previsto dal titolo concessorio;

2.16. Spogliarsi ed occupare aree demaniali con materiale subacqueo (mute, bombole, pinne, maschere ecc.). Tali operazioni devono essere effettuate esclusivamente all'interno delle strutture adibite a diving o locali attrezzati all'attività d'immersione;

2.17. Impiantare qualsiasi forma di vegetazione.

Articolo 3

Gestione e utilizzo delle spiagge libere

3.1 Le spiagge libere sono identificate dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi.

3.2 In tali aree non è fornito, salve diverse indicazioni o mediante idonea cartellonistica, il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita;

3.3 I frequentatori delle spiagge libere di questo Comune, potranno posizionare la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio ecc....), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa al momento dell'abbandono della spiaggia da parte dell'utente, in qualunque momento dell'orario di balneazione;

3.4 Tali attrezzature non potranno comunque essere posizionate prima delle ore 08.30 e non oltre le ore 19.30, orari indicati dall'art. 4 comma 4.4 della presente Ordinanza.

Articolo 4

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

4.1 Disciplina generale degli arenili:

4.2 I concessionari a qualunque titolo di aree demaniali sono tenuti al rispetto scrupoloso dei limiti spaziali e di esercizio delle attività specificati nei titoli di concessione;

4.3 Ogni violazione dei limiti spaziali e di esercizio delle attività riconosciuti dai titoli di concessione è punibile ai termini della legislazione vigente;

4.4 I titolari di concessioni per stabilimenti balneari, la cui stagione balneare è definita dall'art. 1, devono mettere in esercizio gli stabilimenti dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (Orario di balneazione) non oltre il 15 Giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 Settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica. Qualora i concessionari intendano organizzare feste, cene od altro (con o senza l'utilizzo di musica), a carattere straordinario, queste potranno essere svolte solo successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio di questo Ente;

4.5 L'esercizio delle attività commerciali inserite all'interno della concessione è comunque subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni e/o licenze delle competenti Autorità;

4.6 I concessionari o gestori di strutture balneari, devono:

4.7 Prima dell'apertura al pubblico delle strutture balneari, esporre in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza;

4.7.1 Garantire il libero e gratuito accesso al pubblico Demanio Marittimo per il solo raggiungimento della battigia (fascia Ml. 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso). Tutti i concessionari dovranno apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso dell'area in concessione, anche se accessibile attraverso aree/strutture private, apposita cartellonistica, redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese), riportante la seguente dicitura: "L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e delle aree a libera fruizione"; a tal fine è facoltà del concessionario predisporre idoneo percorso "libero e gratuito" per il raggiungimento della battigia, il quale dovrà essere segnalato attraverso idonea cartellonistica; nel caso in cui il concessionario non predisponga tale accesso specifico si intende "libero e gratuito" qualsiasi passaggio esistente nell'area in concessione;

4.7.2 Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia redatta plurilingue della tabella dei prezzi praticati per i servizi offerti, in ottemperanza alla Legge Regionale del 23 Marzo 2000 n°42 aggiornata dalla L.R. 17 gennaio 2005, n° 14 ;

4.7.3 Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, osservando tutte le indicazioni descritte nell'Ordinanza emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (Orario di Balneazione);

4.7.4 Durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti muniti dei brevetti necessari a norma di legge, in corso di regolare validità;

4.8 Il concessionario dovrà provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante nonché delle zone di libero transito e spiaggia libera.

I materiali di risulta dovranno essere conferiti al servizio di raccolta del Comune.

4.9 Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, ove possibile e a titolo indicativo le distanze fra i paletti degli ombrelloni dovranno essere le seguenti: metri 3 tra le file e metri 2,50 fra gli ombrelloni della stessa fila;

4.10 Le zone concesse devono essere recintate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno "Paletti in legno e cima affestonata" di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale dal mare né il libero attraversamento;

4.11 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con le predisposizioni di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Isola del Giglio e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Articolo 5

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

5.1 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;

5.2 Ogni Stabilimento Balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venti metri lineari di fronte cabine e comunque di numero non inferiori a due;

5.3 E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

5.4 I servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

5.5 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per le altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio, i concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

5.6 Eventuali posizionamenti nelle ore diurne/notturne di piattaforme galleggianti prendisole, di pedalò ecc... possono essere disposti solo con regolare autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio di questo Ente, fatto salvo il parere dell'Autorità Marittima e la relativa conformità con il P.U.A. "Piano Utilizzo Arenili" del Comune di Isola del Giglio quando approvato in via definitiva.

Articolo 6

Discipline del commercio al dettaglio su aree Demaniali Marittime

- 6.1 La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel D.Lgs. 31 Marzo 1998, n°114 e nella Legge della Regione Toscana del 7 Febbraio 2005 n°28. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante;
- 6.2 L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività. Le modalità di accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività sono disciplinate dalla competente Amministrazione, non sono valide copie se non autenticate nelle forme di Legge;
- 6.3 Per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare all'autorizzazione, di cui sopra apposta autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari;
- 6.4 Le modalità per l'accesso al demanio marittimo per l'esercizio dell'attività, sono disciplinate dall'Amministrazione Comunale con apposito regolamento per il commercio sulle aree pubbliche adottato ai sensi della normativa regionale vigente e della presente ordinanza;
- 6.5 L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire: a) esclusivamente nel periodo 1 maggio – 30 settembre 2011. b) dalle ore 09.00 alle ore 20.00. c) senza recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. d) a piedi o con l'utilizzo di autocarrelli elettrici dotati di tutta la documentazione necessaria oltre che in possesso di idonea polizza assicurativa in caso di danni a terzi, in aggiunta all'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio del Comune di Isola del Giglio.

Articolo 7

Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile

- 7.1 Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte dell'arenile demaniale marittimo, di scafi e materiale incustodito di qualunque tipologia, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, l'Autorità Amministrativa provvederà alla loro rimozione senza formalità;
- 7.2 La disposizione sopra menzionata troverà applicazione anche nel caso di rinvenimento di scafi ed oggetti incustoditi in qualsiasi parte dell'arenile privato aperto al pubblico passaggio, oltre che sull'arenile di proprietà comunale;
- 7.3 Gli scafi ed i materiali rimossi saranno trasportati in un'area di deposito e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione, e pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art.1164 del C.d.N. 2° comma, a coloro che ne dimostreranno la titolarità, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art.1161 C.d.N. ove ricorreranno i presupposti;
- 7.4 Gli scafi e gli oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado saranno immediatamente rimossi ed inviati alla discarica comprensoriale;
- 7.5 Nelle aree indicate dall'Ordinanza n° 03/2004 in data 19.01.2004 e successive modifiche dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S.Stefano è obbligo dei diportisti e locatori tenere pulito lo spazio di spiaggia utilizzato per la propria imbarcazione ed è severamente vietato abbandonare qualsiasi oggetto e/o rifiuto.

Articolo 8

Attività di manutenzione dell'arenile

- 8.1 Qualunque attività inerente spostamenti della sabbia sull'arenile in concessione o privato, deve essere subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa previo parere con altri enti competenti qualora occorra, in relazione alla fattispecie richiesta;
- 8.2 Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento di manutenzione durante l'effettuazione degli interventi, anche in deroga alla presente Ordinanza;
- 8.3 Ogni intervento di livellamento e pulizia dell'arenile effettuato senza la necessaria autorizzazione rilasciata dall'Autorità Amministrativa, è sanzionato ai sensi dell'art. 1164 del C.d.N. salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1162 del medesimo Codice, in caso di estrazione abusiva.

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari in un luogo idoneo, tale da essere il più possibile visibile agli utenti per tutta la durata della stagione estiva. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
- 9.2 Gli Ufficiali o gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza n° 15 del 31 maggio 2010;
- 9.3 La presente Ordinanza è integrata dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, per gli aspetti di competenza della stessa, sopra richiamati;
- 9.4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dall'art. n°650 del Codice Penale, nonché dalla legge 24 Novembre 1981 n°689;
- 9.5 Si ricorda, inoltre, che i contravventori di cui al disposto dell'art.80 della Legge Regionale del 23 Marzo 2000 n°42, sono altresì soggetti alle azioni amministrative previste dalla Legge Regionale stessa;
- 9.6 Si da atto che l'ordinanza sarà pubblicata, per tutto il periodo di validità, all'Albo Pretorio del Comune di Isola del Giglio e pubblicizzata sul sito internet www.isoladelgiglio.it nonché mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio.

Articolo 10

Ricorso

- 10.1 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Isola del Giglio.

Isola del Giglio, addì 26 maggio 2011

IL SINDACO
Sergio ORTELLI